



**AREA FUNZIONAMENTO**  
**Segreteria Organi di Giustizia**

FMI - FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA

Viale Tiziano, 70 - 00196 Roma - RM  
Tel. 06.32488.514 - Fax. 06.32488.410  
[giustizia@federmoto.it](mailto:giustizia@federmoto.it)  
[giustizia@pec.federmoto.it](mailto:giustizia@pec.federmoto.it)

Proc. n. 26/19

Dec. n. 24/19

Il giorno 29 ottobre 2019, presso la sede della F.M.I., in Roma, Viale Tiziano,  
70,

### **IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE**

ha pronunciato la seguente

### **DECISIONE**

sul reclamo proposto il 6.10.2019 dal sig. BRANDANI Paolo - tesserato con il M.C. "LAZZATE" con tessera n. 19078017 - al C.d.G.D., avverso l'esclusione della propria figlia B. M. - licenza *miniyoun*g n. U03484 - dalla classifica finale della gara di Campionato Italiano Mini Trial, cod. manifestazione NAZTR012, svoltasi in pari data a Ceranesi (GE) e non deciso sul campo di gara.

Il reclamante lamenta, in particolare, l'arbitrarietà della segnalazione effettuata dall'Ufficiale di Zona Trial in seguito alla quale la di lui figlia M. B. era stata esclusa dalla classifica finale della predetta gara, sostenendo, quindi che la stessa aveva effettuato regolarmente le operazioni preliminari durante la giornata

del sabato, e la domenica – ossia, il giorno della gara – era partita regolarmente dalla relativa pedana.

Ha, poi, dedotto, con memoria inoltrata il 22.10.2019, ulteriori motivi di doglianza, concludendo per l'annullamento della esclusione subita dal pilota M. B..

Il G.S.N., letto il reclamo, in uno ai motivi aggiunti, nonché i documenti acquisiti in sede istruttoria,

#### **OSSERVA**

Il reclamo è infondato.

Va preliminarmente rilevato che, in disparte le considerazioni contenute nella memoria difensiva del reclamante, sulla scorta della normativa di riferimento, allorquando risulti che la moto del pilota non abbia effettuato la totalità del percorso, non è possibile figurare nella classifica finale della gara, ai sensi dell'art. 1.7.1.2 del Regolamento Trial, applicabile anche al Mini Trial. Nel caso di specie, essendo, quindi, stata acclarata proprio tale circostanza da parte dell'U.Z.T., in applicazione del regolamento, la decisione del Commissario Delegato appare, in effetti, corretta.

A conforto di tale assunto milita non solo il contenuto del parere espresso dal S.T.S., interpellato in occasione di ogni reclamo sportivo, ma altresì il fatto che le motivazioni poste a base del reclamo non trovano riscontro probatorio. Innanzitutto, come giustamente evidenziato dal S.T.S., anche la segnalazione di un solo ufficiale è sufficiente ai fini dell'applicazione della sanzione; inoltre, ove mai il pilota segnalato avesse concluso la gara con il suo mezzo, come rilevato dal reclamante, ciò sarebbe ininfluenza rispetto alla penalità in questione, nonostante il medesimo reclamante adduca "numerose" testimonianze sul punto, senza, però, nulla allegare al riguardo.

In ogni caso, allo stato degli atti, neppure appare leso il diritto di difesa, così come lamentato dal reclamante, atteso che il provvedimento di esclusione risulta correttamente notificato, tanto che lo stesso ha proposto il reclamo in oggetto.

Non risultano, oltretutto provate – come già detto – gli ulteriori motivi di reclamo, come, ad esempio, la asserita disparità di trattamento relativamente ad un'altra concorrente della categoria che non sarebbe stata sanzionata, o il fatto che l'U.Z.T. potesse sovrintendere il percorso di gara soltanto parzialmente. Va detto, sul punto, che tali circostanze, ove fossero fondate, sarebbero comunque irrilevanti ai fini della decisione, in virtù della normativa applicabile al caso di specie.

**P.Q.M.**


il Giudice Sportivo Nazionale,

**RIGETTA** il reclamo.

Depositata il 29 ottobre 2019

IL GIUDICE SPORTIVO NAZIONALE

(Avv. Lucia Ambrosino)



Si comunichi, a cura della Segreteria, a:

- Brandani Paolo;
- Presidente Federale;
- Segretario Generale;
- Procuratore Federale;
- Gruppo Commissari di Gara;
- Gruppo Ufficiali Esecutivi;
- Settore Tecnico Sportivo;
- Ufficio Fuoristrada FMI;
- Ufficio Stampa F.M.I.

Si ricorda che i dati contenuti nel presente provvedimento sono utilizzabili esclusivamente nell'ambito dell'organizzazione sportiva e il loro utilizzo per altri usi è tutelato dalla vigente normativa.